

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Deposito del bilancio 2024

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

Novità modello redditi società di capitali

Scopri di più

Il **termine** di presentazione del **bilancio**, con i relativi allegati, al **Registro delle Imprese territorialmente competente**, è fissato in **30 giorni** dalla data di approvazione ([articolo 2435, cod. civ.](#)).

Al fine del **computo del termine**, in qualsiasi caso, il **sabato** e la **domenica** vengono considerati **giorni festivi** e, quindi, si considera tempestivo il deposito effettuato il **primo giorno lavorativo successivo**. Più in particolare, si deve tener conto che:

- i giorni **festivi** vanno computati nel **calcolo dei 30 giorni**;
- i **30 giorni decorrono** dal giorno **successivo** all'approvazione del bilancio;
- se la scadenza cade di sabato, di domenica o in un altro giorno festivo, il termine di presentazione **slitta** al primo giorno lavorativo successivo ai sensi dell'[articolo 3, D.P.R. 558/1999](#);
- nel caso in cui il **bilancio sia approvato** in **seconda convocazione**, i **30 giorni utili** al deposito decorrono dalla data in cui **la stessa è avvenuta**.

Pertanto, il bilancio dell'**esercizio 2024** approvato in data **30.04.2025** deve essere **depositato** in Camera di commercio **entro il 30.05.2025**.

Per il **deposito 2024** la pratica di bilancio **deve contenere**:

- il **bilancio**, **costituito da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario** e Nota integrativa (ove richiesti), codificato esclusivamente in **formato XBRL** sulla base della **tassonomia vigente**;
- tutti gli altri documenti che **accompagnano il bilancio**, ad esempio la **Relazione sulla Gestione**, la Relazione del Collegio Sindacale, la Relazione del soggetto incaricato della revisione dei conti ed il Verbale di approvazione dell'Assemblea, che **devono essere allegati alla pratica in formato PDF/A**.

Nel **Verbale** di assemblea devono essere **chiaramente esplicitati**, oltre all'anagrafica

dell'impresa:

- la data di **convocazione** dell'assemblea;
- la data di **chiusura** dell'esercizio del bilancio da approvare;
- l'avvenuta **approvazione** del bilancio con la rispettiva data;
- l'eventuale **distribuzione** di **utili** con gli estremi di registrazione del verbale all'Agenzia delle entrate.

La **tassonomia da utilizzare** per la formazione delle istanze XBRL per il 2024 è la **versione "2018-11-04"**. Infatti, a partire dall'1.01.2020, le tassonomie da adottare per il deposito dei bilanci d'esercizio e dei bilanci consolidati nel formato XBRL al Registro Imprese **sono le seguenti**:

- la tassonomia Principi Contabili Italiani **2018-11-04**, per i bilanci redatti secondo le regole civilistiche *post*Lgs. 139/2015 ossia relativi a **esercizi iniziati l'1.01.2016** o in data **successiva**;
- la tassonomia Principi Contabili Italiani **2015-12-14**, per i bilanci redatti secondo le regole civilistiche *ante*Lgs. 139/2015 ossia relativi a esercizi iniziati **prima dell'1.01.2016**.

Tutte le tassonomie diverse da quelle sopra indicate sono dismesse e, quindi, **non** sono **utilizzabili per il deposito dei bilanci**.

Nell'ipotesi in cui la vigente tassonomia **non** sia ritenuta **compatibile**, per la particolare situazione aziendale, con i principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all'[articolo 2423, cod. civ.](#), i prospetti contabili (Stato patrimoniale, Conto economico e Rendiconto finanziario ove previsto) e/o la Nota integrativa in formato PDF/A devono essere **allegati alla pratica di deposito in aggiunta al file in formato XBRL** (cosiddetto "**doppio deposito**").

Si consiglia di indicare la **ragione** del **doppio deposito apponendo nel campo di testo libero** denominato "Dichiarazione di conformità" contenuto nella sezione "Dichiarazione di conformità del bilancio" la seguente dichiarazione: "*Si dichiara che i prospetti contabili Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e/o Nota Integrativa sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all'art. 2423 del codice civile*".

Non è necessario il **doppio deposito** in caso di **differenze** esclusivamente **formali** e non sostanziali tra il documento approvato in assemblea e il bilancio in formato XBRL, poiché in tal caso non si incorre nel rischio di nullità della deliberazione assembleare ai sensi dell'[articolo 2434-bis, cod. civ.](#).

Per agevolare **gli utenti nell'espletamento di tale adempimento**, in data 5.5.2025 è stato pubblicato **il nuovo Manuale operativo Unioncamere** per il deposito dei bilanci al Registro

delle imprese (reperibile sul sito www.unioncamere.gov.it e sul portale www.registroimprese.it) che descrive le **modalità di compilazione** della **modulistica elettronica** e di **deposito telematico dei bilanci** e degli elenchi **soci relativi all'esercizio 2024**.

Il bilancio in XBRL sottoscritto digitalmente da un **amministratore**/liquidatore della società non necessita di alcuna dichiarazione di conformità.

Diversamente, in caso di presentazione del bilancio (composto da Prospetti contabili e Nota Integrativa) in formato XBRL da parte di **professionista incaricato**, ai sensi dell'[articolo 31, commi 2-quater e 2-quinquies, L. 340/2000](#), il firmatario deve apporre su ciascun **documento allegato al bilancio** la seguente dichiarazione: *“La/il sottoscritta/o....., ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società”*.

Il deposito è soggetto al pagamento dei **diritti di segreteria di 92,40 euro**, in caso di deposito effettuato su supporto informatico digitale, o di **62,40 euro**, in caso di deposito in **modalità telematica**. È inoltre dovuta l'**imposta di bollo** in misura pari a **65,00 euro**.

La **sanzione amministrativa** pecuniaria in materia di deposito del bilancio è disciplinata dall'[articolo 2630, cod. civ.](#), secondo cui:

- *“Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un Consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o deposito presso il Registro delle Imprese ... è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria **da 103 € a 1.032 €**”;*
- *“Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è **ridotta ad un terzo**”;*
- *“Se si tratta di omesso deposito dei **bilanci**, la sanzione amministrativa pecuniaria è **aumentata di un terzo**”.*